

REGOLAMENTO DELLA CASSA ARTIGIANA DELL'EDILIZIA DELLA SARDEGNA

(IN VIGORE DAL 01-10-2019)

Iscrizione

Art. 1

Le imprese per potersi iscrivere devono sottoscrivere un atto di adesione su un modulo predisposto dalla Cassa Artigiana dell'Edilizia e versare la relativa quota.

TITOLO I

Denuncia nominativa dei lavoratori occupati

Art. 2

I datori di lavoro debbono inviare mensilmente alla Cassa Artigiana dell'Edilizia della Sardegna una denuncia nominativa dei lavoratori occupati in detto periodo.

Tale denuncia, da redigersi esclusivamente con mezzi informatici secondo tracciati record definiti dalla Cassa Artigiana dell'Edilizia della Sardegna, deve essere trasmessa alla sede della Cassa stessa entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello cui la denuncia si riferisce. Se il termine cade di sabato o di giorno festivo, esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.

In casi eccezionali le denunce mensili potranno essere effettuate con moduli denuncia cartacei. In questi casi, dovranno essere utilizzati esclusivamente modelli predisposti dalla CAES e trasmessi alla sede della Cassa entro il sedicesimo giorno successivo a quello di denuncia, devono essere compilati in ogni loro parte e sottoscritti dal datore di lavoro o dal suo legale rappresentante.

Art. 3

Il datore di lavoro è responsabile delle omissioni e delle dichiarazioni erranee od inesatte contenute nella denuncia, salvo ogni azione da parte della Cassa Artigiana dell'Edilizia della Sardegna per la reintegrazione dei danni eventualmente sofferti.

Art. 4

La mancata presentazione della denuncia mensile costituisce inadempimento e pertanto l'impresa si considera non in regola.

TITOLO II

Versamenti alla Cassa Artigiana dell'Edilizia della Sardegna

Art. 5

Gli importi della percentuale da accantonare per gratifica natalizia e ferie relativamente alle ore di lavoro ordinario effettivamente prestate, nonché alle ore di festività retribuite e contrattualmente previste, devono essere versati alla Cassa entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello cui si riferisce la denuncia di cui all'art. 2. Se il termine cade di sabato o di giorno festivo, esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.

Art. 6

Entro lo stesso termine di cui all'art. 5 devono essere versati alla Cassa Artigiana dell'Edilizia della Sardegna gli importi delle contribuzioni, ivi comprese le quote di adesione contrattuali, stabilite dai contratti e dagli accordi stipulati dalle organizzazioni contraenti. Sempre entro lo stesso termine di cui all'art. 5 devono essere versati alla Cassa Artigiana dell'Edilizia della Sardegna gli importi delle multe applicate ai lavoratori durante il periodo compreso nella denuncia.

Art. 7

In via eccezionale è prevista, sentito il Consiglio di Presidenza, la concessione della rateizzazione dei contributi e degli accantonamenti dell'impresa verso la Cassa dovuti per un periodo massimo di sei mesi. Sulle somme oggetto di rateizzazione è applicata la maggiorazione contributiva di cui al successivo art. 9. Il beneficio della rateizzazione decade allorché non vi sia correttezza nelle denunce e nei versamenti durante il periodo di rateizzazione stessa. Il rispetto del piano di rateizzazione è condizione per la posizione di regolarità dell'impresa.

Art. 8

La Cassa Artigiana dell'Edilizia della Sardegna rilascia certificati attestanti la regolarità o la non regolarità contributiva dell'impresa, relativamente agli accantonamenti e contributi dovuti, in conformità alla normativa vigente.

In caso di accertamento amministrativo per un importo non superiore a euro 3,00 per ciascun mese di competenza, non si determina inadempienza contributiva.

Art. 9

In caso di tardivo versamento della percentuale di cui all'art. 5 e delle contribuzioni di cui all'art. 6, è dovuta alla Cassa Artigiana dell'Edilizia della Sardegna una maggiorazione contributiva.

Per le Imprese che provvederanno con un ritardo superiore ai 60 gg. ai versamenti di cui agli artt. 5 e 6, sarà addebitato un interesse di mora pari all'8% annuo degli accantonamenti e contributi oggetto del ritardo. Detti interessi verranno addebitati a scadenze periodiche dalla Cassa Edile Artigiana.

Una diversa regolamentazione della normativa di cui sopra non potrà, in ogni caso, avere effetto retroattivo.

Della situazione dei versamenti è data periodicamente notizia al Consiglio di Amministrazione.

Art. 10

Tutti i versamenti devono essere effettuati esclusivamente sui conti correnti presso gli Istituti bancari che sono individuati dal Consiglio di Presidenza della Cassa Artigiana dell'Edilizia della Sardegna.

TITOLO III

Gestione della Cassa Artigiana dell'Edilizia della Sardegna

Art. 11

Presso la Cassa Artigiana dell'Edilizia della Sardegna sono istituite:

- l'anagrafe dei datori di lavoro iscritti alla Cassa;
- l'anagrafe dei lavoratori iscritti alla Cassa.

Art. 12

Sulle schede intestate ai singoli datori di lavoro devono essere partitamene trascritti gli importi dovuti, per ogni mese, risultanti dalle denunce nominative dei lavoratori occupati e quelli versati rispettivamente a titolo di accantonamento per gratifica natalizia e ferie, di contribuzioni di cui al precedente articolo 6, di multe e di maggiorazioni contributive.

Sulle schede intestate ai singoli lavoratori devono essere trascritti per ogni mese gli importi dovuti e quelli versati a titolo di trattamento economico per gratifica natalizia e ferie.

Art. 13

A richiesta di ciascun lavoratore deve essere rilasciato dalla Cassa Artigiana dell'Edilizia della Sardegna un documento attestante la sua iscrizione ed un estratto conto di posizione,

dietro rimborso delle spese di bollo, ove dovute.

Art. 14

Trascorsi 24 mesi dalla data dell'ultimo versamento effettuato dal datore di lavoro in nome e per conto di un lavoratore, si procede d'ufficio da parte della Cassa Artigiana dell'Edilizia della Sardegna alla cancellazione dell'impresa e dei lavoratori dagli elenchi degli attivi.

Art. 15

Alla fine di ogni trimestre deve essere controllata la rispondenza tra gli importi dei versamenti registrati nell'anagrafe lavoratori e gli importi registrati nell'anagrafe dei datori di lavoro e confrontati i risultati con gli importi accreditati per gli stessi titoli e per il medesimo periodo di tempo dagli Istituti bancari.

Dell'esito di detto controllo si deve dare atto con apposito verbale da sottoscrivere dal Collegio Sindacale.

TITOLO IV

Gestione del fondo gratifica natalizia e ferie

Art. 16

Per la liquidazione della percentuale per gratifica natalizia e ferie, da eseguirsi in due rate, la Cassa Artigiana dell'Edilizia della Sardegna provvede ogni anno ad emettere due o più mandati cumulativi presso l'Istituto o gli Istituti di credito, prescelti a norma dell'art. 10, con l'indicazione dei lavoratori beneficiari e dell'importo da pagarsi a ciascuno di essi in base alla somma versata per i medesimi dai datori di lavoro, secondo le seguenti tempistiche:

- tra il 1° e il 10 luglio, per il periodo 1° ottobre – 31 marzo precedente;
- tra 1° e il 10 dicembre per il periodo 1° aprile - 30 settembre precedente.

Allo scopo di facilitare, per quanto possibile, la regolarità del pagamento, è fatto obbligo ai lavoratori di comunicare in tempo utile alla CAES gli eventuali cambiamenti di domicilio e/o delle coordinate bancarie.

Art. 17

Qualsiasi reclamo nei confronti della Cassa Artigiana dell'Edilizia della Sardegna sulla rispondenza delle somme corrisposte per gratifica natalizia e ferie rispetto a quelle accantonate e sulla mancata liquidazione, in tutto o in parte, delle somme stesse, deve essere presentato dal lavoratore alla Cassa entro un anno dalla data in cui dette somme si sono rese liquide ed esigibili, a pena di decadenza.

Art. 18

Gli importi della percentuale per gratifica natalizia e ferie che, per qualsiasi ragione, non venissero riscossi dagli interessati o dai loro aventi causa entro 90 giorni dalla data in cui si sono resi liquidi ed esigibili, devono essere accantonati in apposito conto per un periodo di cinque anni, dopodiché saranno incamerati dalla Cassa Artigiana dell'Edilizia della Sardegna.

Art.19

Il pagamento anticipato delle somme accantonate può aver luogo, su domanda degli aventi diritto, soltanto nei seguenti casi:

- quando l'iscritto si trasferisca alle dipendenze di un datore di lavoro non obbligato all'osservanza dei contratti collettivi di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini;
- quando l'iscritto diviene imprenditore;
- in caso di espatrio dell'iscritto;
- in caso di morte dell'iscritto;

TITOLO V

Diritto alle assistenze della Cassa Artigiana dell'Edilizia della Sardegna

Art. 20

Possono fruire delle assistenze della Cassa Artigiana dell'Edilizia della Sardegna solo i lavoratori iscritti alla Cassa medesima nei confronti dei quali risultino maturati i requisiti stabiliti, per ogni singola specifica assistenza.

Pena l'esclusione d'ufficio per i successivi 12 mesi dalle erogazioni della Cassa Artigiana dell'Edilizia della Sardegna, le prestazioni previste non possono venire cumulate con quelle che per lo specifico evento fossero eventualmente state richieste e/o ottenute dallo stesso lavoratore da parte di altre Casse edili.

A salvaguardia di tale principio, la Cassa Artigiana dell'Edilizia della Sardegna dovrà farsi rilasciare, su appositi moduli, dal lavoratore o dagli aventi diritto, contestualmente alla domanda della prestazione, una dichiarazione dalla quale risulti che nessuna domanda è stata rivolta né verrà rivolta ad altra Cassa Edile così come nessuna erogazione per lo stesso titolo da altra Cassa Edile è stata ottenuta od è in corso di ottenimento.

Art. 21

Per ottenere le assistenze della Cassa Artigiana dell'Edilizia della Sardegna, i lavoratori

debbono presentare, nei termini stabiliti, a pena di decadenza, apposita domanda scritta, nonché corredare la domanda medesima della documentazione richiesta a seconda dei casi.

Art. 22

Di tutte le assistenze date in qualsiasi forma ai lavoratori deve essere tenuta registrazione cronologica con l'indicazione degli importi erogati.

Gli importi stessi devono essere registrati nelle schede anagrafiche dei singoli lavoratori beneficiati, precisando la causa dell'erogazione.

Art. 23

Quanto non previsto dal presente regolamento potrà essere disciplinato con apposita delibera dal Consiglio di Amministrazione.